



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 26/10/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 1387

Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta di cui all'ex DPR 272 del 28 luglio 2000 relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale. Modifica.

Assente l'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce il Presidente Fitto:

L'Accordo Collettivo Nazionale della medicina pediatrica, allo stato vigente, reso esecutivo con il DPR n. 272 del 28.07.2000 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 165 G.U. n. 230 del 02.10.2000, disciplina i rapporti con i medici di medicina pediatrica ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo 502/92 come modificato dai decreti legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

L'Accordo Collettivo Nazionale dei pediatri di libera scelta, DPR 272/00, all'art. 12 prevede che... "in ciascuna regione è istituito un Comitato Permanente Regionale, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 10 ..." con il compito, fra l'altro, di definire gli accordi integrativi regionali.

Con provvedimento n. 1232 del 14/09/2001, la G.R. ha istituito il Comitato Permanente Regionale.

Detto Comitato, ai sensi del comma 2 del richiamato art 12 è preposto a:

- a) alla definizione degli accordi regionali;
- b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
- c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
- d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri di libera scelta per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.

In data 10/12/2003 è stato siglato tra le Parti l'Accordo integrativo regionale per i pediatri di libera scelta, approvato con Delibera di giunta n. 565 del 20 aprile 2004 e pubblicato sul BURIP n. 50 del 27 aprile 2004.

L'art. 10 "Pediatria in Associazione" del suddetto Accordo integrativo regionale, ha riconosciuto la misura massima del 50% degli assistiti, e l'art. 11 "Pediatria di gruppo" ha riconosciuto la percentuale massima del 15% degli assistiti in ambito aziendale.

Il suddetto Comitato permanente regionale riunitosi in data 11 giugno 2004 presso questo Assessorato ha determinato in merito all'Associazionismo ed alla Pediatria di Gruppo di cui agli artt. 10 e 11 sopracitati, che le percentuali in ambito aziendale permangono così come disposto dal suddetto Accordo integrativo Regionale, con la possibilità da parte delle Aziende UU.SS.LL. di una fluttuazione del 5% tra i

due istituti.

Occorre pertanto modificare l'accordo integrativo regionale approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 565 del 20 aprile 2004 e pubblicato sul BURP n. 50 del 27 aprile 2004 inserendo il seguente articolo 11 bis," Le Aziende sanitarie locali possono prevedere in presenza di particolari situazioni una oscillazione del 5% tra le percentuali indicate nei due istituti di cui ai precedenti artt. 10 e 11.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

La spesa riveniente dal presente provvedimento rientra nei 4.000.000,00 di Euro, capitolo n. 741090 del Bilancio 2004 giusta delibera n. 585 del 20 aprile 2004. All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Settore, con proprio atto, da adottarsi entro il 31.12.2004.

Il Dirigente del Settore
Silvia Papini

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie così come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Vista la relazione e la conseguente proposta;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di procedere alla modifica dell'Accordo integrativo regionale approvato con Delibera di giunta n. 565 del 20 aprile 2004 e pubblicato sul BURP n. 50 del 27 aprile 2004 inserendo il seguente art. 11 bis "Le aziende possono prevedere in presenza di particolari situazioni una oscillazione del 5% tra le percentuali indicate nei due istituti di cui ai precedenti artt. 10 e 11;

di pubblicare, con urgenza, la presente Deliberazione;

di dare mandato al Dirigente del Settore ad adottare, entro il 31.12.2004, apposito atto di impegno la somma di Euro 4.000.000;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
